

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 963 del 04/09/2018

Oggetto:	CONVENZIONE MATTM- ARPA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DLGS 190/2010 - PROGETTO "STRATEGIA MARINA MOTOPESCA PER PESCA A STRASCICO. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL DLGS 50/2016.
-----------------	--

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 70/2015;

PREMESSO

- Che in data 29/06/2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa Sottoregione Adriatico tra le Agenzie ARPA delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dell'art. 11 del "Programma di monitoraggio" del D. Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva Quadro sulla "Strategia Marina", di cui alla Convenzione sottoscritta dal capofila ARPA Emilia Romagna, nonché le modalità di trasferimento delle quote finanziarie previste per ciascuna Agenzia;
- che il suddetto Protocollo d'Intesa fa seguito alla stipula, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e le Regioni costiere, di un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, per l'affidamento alle Agenzie degli interventi da realizzare nell'ambito dei Programmi di monitoraggio;

CHE con nota prot. 33300 del 02.08.2018(allegata al presente atto) il Responsabile Tecnico del Progetto Monitoraggio per la Strategia Marina ha evidenziato che, ai fini dello svolgimento delle attività previste nel Modulo 9 (habitat di fondo marino sottoposto a danno fisico), l'Arta deve effettuare il campionamento di Epimegabenthos, per la raccolta dei dati richiesti, con l'uso di un motopesca dotato di rete a strascico;

CHE l'Arta non ha in dotazione un peschereccio per la pesca a strascico;

VISTA l'autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. 14266 del 24.10.2016;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica e desumibile dalla relativa stampa della pagina web in atti, non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;



VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

RITENUTO di non poter utilizzare il Mepa in quanto risulta assente il metaprodotto cercato;

RITENUTO necessario, per consentire all' l'Arta di dare seguito agli impegni assunti con la stipula della convenzione sopracitata, procedere al campionamento descritto con il motopesca dotato di rete a strascico;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da*



assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett a));

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa", consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di "procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...";

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il RUP, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, ha condotto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato;

CHE i risultati dell'istruttoria condotta dal RUP sono riportati nell'allegata nota prot. 33300/2018 (allegata al presente atto), da cui si evince che:

- dalla ricerca effettuata sul Mepa non risulta il metaprodotto cercato;
- attraverso una ricerca di mercato, effettuata mediante la richiesta di preventivi inviata contestualmente alle ditte presenti nell'elenco dei pescherecci di base nel Porto di Pescara come da documentazione allegata, fornito dalla Capitaneria di Porto, è stata individuata la ditta Corneli e Palestini snc(Gemi) che presenta i requisiti tecnici richiesti ed è stata l'unica ditta a presentare un'offerta, come specificato nella nota allegata;
- la ditta individuata ha fornito l'autocertificazione richiesta da cui si evince il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e l'idoneità professionale;

VISTA la valutazione positiva espressa dal RUP su fornitore in merito al preventivo (allegato al presente atto) offerto dalla ditta Corneli e Palestini snc (Gemi) pari a € 1.400 al giorno, iva esclusa;

TENUTO CONTO che, come evidenziato dal RUP, rilievi, campionamenti e analisi devono terminare inderogabilmente entro la fine del 2016 e per lo svolgimento di queste ultime sono previsti tempi non inferiori a 30 giorni, ma solo in condizioni meteo favorevoli;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta Corneli e Palestini snc (Gemi);

CHE la durata stimata dell'affidamento sarà pari a un massimo di giorni 6 per effettuare n. 9



cale;

CHE l'indicazione del numero totale delle giornate stimate non comporta per l'operatore economico aggiudicatario il diritto all'espletamento della prestazione e al relativo pagamento perché l'Arta non è obbligata a garantire un numero minimo di giornate di affidamento;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento diretto;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016;

CHE è stato acquisito il Cig**ZBD24B3763**

CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza come da nota del RSP prot. 35239 del 20.08.2018;

TENUTO CONTO che non è stato possibile rispettare la rotazione per le motivazioni espresse nella nota del RUP allegata;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17.02.2016 con cui si stabilisce che il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 per i quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG;

VISTO il Durc della ditta Corneli e Palestini snc prot. 12901619(agli atti) che risulta regolare;

VISTA la visura presso il Casellario delle Imprese Anac (agli atti) da cui nulla risulta;

VISTO l'art. 32 comma 13 secondo cui l'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo l'efficacia;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dr.ssa Emanuela Scamosci;

CHE Il Rup provvederà ad attuare le prescrizioni indicate nella suddetta nota dal RSP;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/2018 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente necessaria garantire la continuità dell'attività



istituzionale dell'Arta;

RITENUTO di impegnare la somma pari a € 10.248,00 Iva inclusa sul capitolo 09.06.1.03.1.382.0 denominato "MATTM – Strategia Marina – LEASING // NOLEGGIO // ORMEGGIO"-del bilancio finanziario 2018 che presenta sufficiente capienza;

DETERMINA

1. **di prendere atto dei** risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportati nell'allegata nota prot. 3300/2018 (allegata al presente atto), al fine di individuare un Motopesca per la pesca a strascico.
2. **di procedere** all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, dell'attività di pesca a strascico con Motopesca per un tempo massimo stimato di n. 6 giornate alla ditta Corneli e Palestini snc (Gemi) – via Lugano 5-Spolto (PE).
3. **di quantificare** il valore dell'appalto in € 10.248,00 iva inclusa.
4. **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
5. **di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dr.ssa Emanuela Scamosci.
6. **di impegnare** la somma pari a € 10.248,00 Iva inclusa sul capitolo 09.06.1.03.1.382.0 denominato "MATTM – Strategia Marina – LEASING // NOLEGGIO // ORMEGGIO "- del bilancio finanziario 2018 che presenta sufficiente capienza;

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa p

Data, 04/09/2018

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

